



A Istanza notifica lavori

Da inoltrare in tre copie

1 Generalità

1.01	Mappale N. <input type="text"/>	Data: <input type="text"/>
1.02	Genere dell'opera <input type="text"/>	
1.03	Data inizio lavori <input type="text"/>	Data fine lavori (previsto) <input type="text"/>
1.04	Istante <input type="text"/> Indirizzo <input type="text"/>	Telefono <input type="text"/>
1.05	Proprietario <input type="text"/> Indirizzo <input type="text"/>	Telefono <input type="text"/>
1.06	Architetto - progettista <input type="text"/> Indirizzo <input type="text"/>	Telefono <input type="text"/> e-mail <input type="text"/>

2 Situazione (da riempire in forma completa)

2.01	Edificato	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	
2.02	Superficie fondo (m2) <input type="text"/>			Genere di coltura <input type="text"/>
2.02	Zona di PR <input type="text"/>	Area verde minima <input type="text"/>		Indice di sfruttamento <input type="text"/>
2.03	Secondo il progetto <input type="text"/>	Area verde minima <input type="text"/>		Indice di sfruttamento <input type="text"/>
2.04	Richiesta di deroga <input type="text"/>			<input type="text"/>

3 Descrizione dei lavori

3.01	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
3.02	Spesa preventivata <input type="text"/>

3.03

Mezzi impiegati particolarmente rumorosi (breve descrizione)

SI

NO

I firmatari

L'istante

Il proprietario

Il responsabile dei lavori

--

--

--

A Procedura della notifica

1 Legge edilizia cantonale

Conforme agli art. 11 e segg. L.E. e 6 RLE sono soggette alla procedura della notifica le opere sotto elencate:

Art. 11 (applicabilità)

- 1 La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione; del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazione di terreno demolizione di fabbricati. (cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1955 – BU 95, 158).
- 2 Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

Art. 12 (pubblicazione)

- 1 La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni.
- 2 Sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 cpv. 3, esclusa la pubblicazione su Foglio ufficiale.
- 3 Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso ai vicini se escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.

Art. 13 (decisione)

Il Municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

2 Regolamento d'applicazione della legge edilizia (RLE)

Art. 6 (procedura della notifica)

- 1 Sono soggetti alla procedura della notifica nella zone edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:
 - 1.01 i lavori di rinnovazione della notifica e di trasformazione senza modifica sostanziale dall'aspetto esterno e della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
 - 1.02 la sostituzione di tetti con la modificazione della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
 - 1.03 le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
 - 1.04 le opere di cinta e i muri di sostegno;
 - 1.05 la demolizione parziale o totale di edifici;
 - 1.06 la costruzione di muri, piscine famigliari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono bifamigliari, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono bifamigliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
 - 1.07 l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
 - 1.08 il deposito di materiale e macchinari;
 - 1.09 gli scavi e le colmate con materiale per l'uso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1'000;
 - 1.10 l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanzialmente dell'aspetto;
 - 1.11 il tinteggio di edifici e di impianti (cpv. modificato dal R 13.11.1996, in vigore dal 1.1.1997 – BU96, 377);